

INDICE

STATUTO

Articolo

- 1 Costituzione, sede, durata
- 2 Scopo
- 3 Interventi
- 4 Valutazione preventiva degli interventi
- 5 Mezzi per l'attuazione degli interventi
- 6 Partecipazione al Fondo e soggetti garantiti
- 7 Effetti dell'inadempimento agli obblighi statutari
- 8 Banche in regime di osservazione
- 9 Federazioni locali
- 10 Cessazione della partecipazione
- 11 Recesso
- 12 Esclusione
- 13 Organi
- 14 Competenze dell'Assemblea
- 15 Convocazione e deliberazioni dell'Assemblea
- 16 Consiglio: composizione e durata in carica
- 17 Competenze del Consiglio
- 18 Convocazione e deliberazioni del Consiglio
- 19 Comitato di Gestione: composizione e durata in carica – ABROGATO -
- 20 Competenze del Comitato di Gestione – ABROGATO -
- 21 Convocazione e deliberazioni del Comitato di Gestione – ABROGATO -
- 22 Revisori dei Conti
- 23 Presidente
- 24 Direzione
- 25 Spese di funzionamento
- 26 Ruolo del Fondo nell'effettuazione degli interventi
- 27 Modalità di somministrazione dei mezzi
- 28 Ammontare dei mezzi
- 29 Rendiconto di gestione
- 30 Attribuzione dei proventi degli interventi
- 31 Determinazione delle quote di contribuzione
- 32 Rimborso dei depositanti: modalità ed esclusione
- 33 Interventi in operazioni di cessione di attività e passività
- 34 Interventi di sostegno in corso di amministrazione straordinaria

- 35 Interventi integrativi di sostegno in assenza di procedura
- 36 Partecipazione agli interventi delle Banche locali
- 37 Riduzione e dilazione delle somme dovuto a titolo di intervento
- 38 Comunicazione ed elaborazione dei dati e segreto professionale
- 39 Esercizio e bilancio annuale
- 40 Comunicazione della partecipazione al Fondo
- 41 Clausola compromissoria
- 42 Depositi al portatore – Regime transitorio
- 43 Interventi del Fondo Centrale di Garanzia – Regime transitorio

REGOLAMENTO

Articolo

- 1 Adesione al Fondo
- 2 Assemblea
- 3 Consiglio
- 4 Comitato di Gestione - **ABROGATO** -
- 5 Determinazione delle quote destinate agli interventi
- 6 Contribuzione delle Banche locali
- 7 Determinazione delle quote delle succursali di Banche comunitarie
- 8 Determinazione delle quote per le spese di funzionamento
- 9 Sistema degli indicatori e Indice sintetico
- 10 Posizionamento rispetto all'Indice sintetico
- 11 Indice sintetico medio ponderato
- 12 Indicatori dei profili gestionali e rispettive soglie
- 13 Composizione degli aggregati
- 14 Criteri per la fissazione e la revisione delle soglie
- 15 Indicatori supplementari
- 16 Modalità e forma delle comunicazioni
- 17 Cadenza delle comunicazioni
- 18 Limiti agli interventi di sostegno
- 19 Modificazioni dell'assetto operativo
- 20 Rimborso dei depositanti
- 21 Riaccredito di interessi, frutti ed altri proventi
- 22 Sanzioni di carattere pecuniario

ALLEGATO NOTA TECNICA

Statuto

Articolo 1

Costituzione, sede, durata

1. È costituito il Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo. Esso è un Consorzio, costituito ai sensi del D. Lgs. 4 dicembre 1996, n. 659, con sede in Roma, Via Lucrezia Romana, 41/47. Ad esso partecipano le Banche di Credito Cooperativo italiane, le succursali di Banche di Credito Cooperativo estere operanti in Italia, l'Iccrea Banca S.p.A. Istituto Centrale del Credito Cooperativo, le Casse Centrali delle province di Trento e Bolzano e le Banche costituite in forma di Società per azioni, nelle quali la maggioranza del capitale sia posseduta direttamente o indirettamente da Banche di Credito Cooperativo.
2. L'attività e l'organizzazione del Fondo sono disciplinate dal presente Statuto e dal Regolamento deliberato dall'Assemblea, su proposta del Consiglio, previa approvazione da parte della Banca d'Italia, nonché dalle istruzioni della stessa Banca d'Italia, ai sensi del predetto D. Lgs. 4 dicembre 1996, n. 659.
3. La durata del Consorzio è fissata al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata. In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Assemblea procede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Articolo 2

Scopo

1. Scopo del Fondo è la tutela dei depositanti delle Banche ad esso consorziate nonché di quelli delle succursali in Italia delle Banche di Credito Cooperativo estere, ai sensi del successivo art. 6, in osservanza alle previsioni del D. Lgs. 659/96 ed in conformità ai principi della mutualità e nello spirito della cooperazione di credito.

Articolo 3

Interventi

1. Il Fondo interviene:
 - a) in caso di liquidazione coatta amministrativa delle Banche consorziate autorizzate in Italia, e per le succursali di Banche di Credito Cooperativo comunitarie consorziate operanti in Italia, nei casi in cui sia intervenuto il sistema di garanzia dello Stato di appartenenza;
 - b) in caso di amministrazione straordinaria e di gestione provvisoria delle Banche consorziate italiane;
 - c) in caso di situazione di difficoltà delle Banche consorziate italiane.
2. Gli interventi del Fondo sono subordinati alla autorizzazione della Banca d'Italia.

Articolo 4

Valutazione preventiva degli interventi

1. Tutti gli interventi di cui agli artt. 33, 34 e 35 sono condizionati alla previa valutazione e deliberazione degli organi del Fondo. Pertanto, né le Consorziato, né i depositanti potranno esercitare nei confronti del Fondo alcuna azione per pretendere gli interventi medesimi.

Articolo 5

Mezzi per l'attuazione degli interventi

1. Per l'attuazione di tutti i suoi interventi, il Fondo si avvale dei mezzi a tal fine somministrati da banche consorziate, ai sensi dei successivi artt. 27 e 28, anche nella forma di finanziamento.

2. Gli interventi del Fondo, in qualunque forma attuati, lasciano impregiudicate le eventuali azioni risarcitorie nei confronti dei componenti degli Organi dell'azienda e degli altri responsabili e le azioni comunque dirette alla tutela del patrimonio dell'azienda.

Articolo 6

Partecipazione al Fondo e soggetti garantiti

1. Al Fondo partecipano le Banche di Credito Cooperativo e le Banche di cui all'art. 1 primo comma italiane, nonché le succursali in Italia di Banche di Credito Cooperativo comunitarie. Al Fondo partecipano altresì le succursali di Banche di Credito Cooperativo extracomunitarie autorizzate in Italia, salvo che partecipino ad un sistema di garanzia estero ritenuto equivalente dalla Banca d'Italia.

2. Le Consorziato in amministrazione straordinaria e in gestione provvisoria sono ammesse al Fondo, ma esse partecipano all'Assemblea senza diritto di voto. Esse non partecipano alle erogazioni per gli interventi deliberati dal Fondo nel corso delle procedure di amministrazione straordinaria e gestione provvisoria e sono escluse dal computo delle quote di contribuzione relative all'impegno per gli interventi stessi.

3. Per effetto della partecipazione al Fondo, le Consorziato sono tenute all'osservanza di tutte le disposizioni normative e regolamentari che ne disciplinano l'organizzazione e l'attività, oltre che delle disposizioni di cui al presente Statuto e al Regolamento, nonché di tutte le deliberazioni del Consiglio, assunte in conformità allo Statuto e al Regolamento.

4. Il Fondo ha diritto di partecipazione e di intervento, con un proprio rappresentante nelle assemblee delle Consorziato destinatarie di interventi ancora in corso, per gli aspetti delle situazioni aziendali inerenti agli interventi stessi. A tal fine, le Consorziato, contestualmente alla convocazione dell'assemblea ai sensi di Statuto, inviano al Fondo apposita comunicazione con indicazione dell'ordine del giorno e di ogni altro elemento utile a consentire la partecipazione.

5. Le modalità di adesione al Fondo sono disciplinate dal Regolamento.

6. Il Fondo garantisce, nei limiti previsti dal presente Statuto, i depositanti delle Banche consorziate italiane, delle succursali di queste negli altri Paesi comunitari, nonché delle succursali in Italia di Banche di Credito Cooperativo comunitarie ed extracomunitarie consorziate.

Il Fondo può altresì garantire i depositanti delle succursali di Banche consorziate italiane nei Paesi extracomunitari dotati di schemi di garanzia dei depositi, ove questi non consentano l'adesione delle succursali stesse. In tal caso, la garanzia del Fondo opera nei limiti di copertura offerti dai suddetti schemi e comunque non oltre quelli previsti dal presente Statuto.

Articolo 7

Effetti dell'inadempimento agli obblighi statutari

1. Qualora una Consorziato si sia resa inadempiente agli obblighi derivanti dalla sua partecipazione al Fondo, ed in particolare:

- a) al posizionamento rispetto ai profili gestionali, in base a quanto indicato nel Regolamento;
- b) al pagamento delle contribuzioni e alla segnalazione dei dati, fermo restando relativamente a questi ultimi quanto previsto dall'art. 17, terzo comma del Regolamento;
- c) alla pubblicità della partecipazione al Fondo,

essa, con delibera del Consiglio e dopo essere stata sentita, può essere assoggettata a una o più delle seguenti sanzioni:

- sospensione dal diritto di voto in Assemblea;
- decadenza dei suoi esponenti dalle cariche nel Consiglio e nel Collegio dei Revisori;
- sanzioni di carattere pecuniario secondo le previsioni del Regolamento, da destinare a copertura delle spese di funzionamento del Fondo.

2. Il Consigliere, cessato dalla carica per decadenza ai sensi del presente articolo, è sostituito per cooptazione in conformità al successivo art. 16, terzo comma, ed il Revisore dei Conti, cessato dalla

carica per la stessa ragione, è sostituito fino alla prossima Assemblea dal Revisore supplente più anziano.

3. Il Fondo dà comunicazione alla Banca d'Italia delle sanzioni applicate.

Articolo 8

Banche in regime di osservazione

1. La Consorziata che si trovi in regime di osservazione ai sensi dell'art. 10 comma 1 lettera a) del Regolamento è tenuta, con la periodicità indicata dal Consiglio, a fornire al Fondo, per il tramite della Federazione locale, informazioni relative all'andamento di tutti gli indicatori di cui al predetto articolo e gli ulteriori elementi che fossero ritenuti necessari ai fini delle valutazioni di competenza, nonché a dare comunicazione dei provvedimenti adottati o in corso di adozione per correggere la situazione e tiene costantemente informato il Fondo dei relativi esiti.

2. Le informazioni di cui al comma precedente sono trasmesse al Fondo dalla Federazione locale, accompagnate da una nota illustrativa.

Articolo 9

Federazioni locali

1. Ai fini dell'applicazione del presente Statuto e del Regolamento, le Federazioni locali che aderiscono alla Federcasse operano quali articolazioni territoriali del Fondo.

2. Le Federazioni locali, in assolvimento del ruolo di cui al paragrafo precedente e sulla base di apposita convenzione con il Fondo, si coordinano con esso per la programmazione dei piani annuali di revisione delle aziende ad esse aderenti e comunicano allo stesso le notizie e i dati relativi alle medesime Banche di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della loro attività, in funzione del migliore espletamento dei compiti istituzionali del Fondo stesso.

3. Ai rappresentanti delle Federazioni ed a coloro che prestano attività ai fini dell'espletamento della funzione di articolazione territoriale del Fondo, si applica il comma 3 dell'art. 38.

Articolo 10

Cessazione della partecipazione

1. La partecipazione al Fondo cessa per recesso o esclusione.

Articolo 11

Recesso

1. Ogni Consorziata può recedere in qualsiasi momento dal Fondo, dando un preavviso di sei mesi, decorrente dalla data di ricezione della comunicazione al Fondo. Di tale comunicazione, il Fondo dà immediata notizia alla Banca d'Italia.

2. Il recesso diventa efficace al termine del periodo di preavviso e di esso la Banca recedente è tenuta a dare notizia ai depositanti e al pubblico contestualmente all'invio al Fondo della comunicazione di cui al comma precedente.

3. In pendenza del termine di cui al primo comma, restano fermi per la Consorziata recedente tutti gli obblighi derivanti dalla partecipazione al Fondo, che, dal canto proprio, garantisce i depositanti, nei limiti previsti dal presente Statuto, anche per i depositi effettuati fino alla data di efficacia del recesso.

Articolo 12

Esclusione

1. Qualora una Consorziata abbia posto in essere inadempimenti di eccezionale gravità con riferimento:

- a) al posizionamento rispetto ai profili gestionali previsti nel Regolamento;
- b) alle contribuzioni per gli interventi e le spese di funzionamento, quando l'inadempimento perduri per oltre tre mesi, malgrado l'applicazione delle sanzioni previste dal precedente art. 7;
- c) alla segnalazione dei dati, quando l'inadempimento perduri per oltre sei mesi, malgrado l'applicazione delle sanzioni previste dal precedente art. 7;
- il Fondo, con deliberazione del Consiglio e previo assenso della Banca d'Italia, avvia la procedura di esclusione, contestando alla Consorziata l'inadempimento e fissando il termine di un anno per ottemperare agli obblighi statutari.
2. Se la Consorziata provvede entro il termine di cui al comma precedente, il Fondo comunica alla Consorziata l'interruzione della procedura di esclusione. In caso contrario, il Fondo può concedere alla Consorziata una o più proroghe per un periodo complessivo non superiore ad un anno, oppure, previa autorizzazione della Banca d'Italia, deliberarne l'esclusione, comunicando le deliberazioni assunte alla Consorziata e alla Banca d'Italia.
3. I provvedimenti di cui al presente articolo hanno effetto per la Consorziata dalla data di ricezione della loro comunicazione. Della comunicazione di esclusione, la Consorziata è tenuta a dare tempestiva notizia ai depositanti ed al pubblico.
4. Nel corso della procedura di esclusione, restano fermi per le Consorziatoe tutti gli obblighi derivanti dalla partecipazione al Fondo, che, dal canto proprio, garantisce i depositanti, nei limiti previsti dall'art. 32 del presente Statuto, anche per i depositi effettuati fino alla data di efficacia del provvedimento di esclusione.
5. La procedura di esclusione delle succursali di Banche di Credito Cooperativo comunitarie viene eseguita in conformità alle disposizioni di attuazione dell'art. 4 della direttiva 94/19/CE.
6. Non può essere iniziata o proseguita la procedura di esclusione di Consorziatoe sottoposte ad amministrazione straordinaria e alla gestione provvisoria.
7. Alle Consorziatoe già assoggettate ad amministrazione straordinaria o alla gestione provvisoria che, al momento della restituzione all'amministrazione ordinaria, si trovino nelle condizioni di cui alla lett. a), primo comma, del presente articolo, possono essere concesse, in deroga a quanto previsto dal secondo comma, proroghe per un periodo complessivo non superiore a tre anni.

Articolo 13

Organi

1. Sono organi del Fondo:
- l'Assemblea;
 - il Consiglio;
 - il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 14

Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea delibera:
- sulla nomina dei Componenti il Consiglio, con le modalità previste dall'art. 16;
 - sulla nomina dei Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - sui compensi dei Componenti il Consiglio e il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - sull'approvazione del bilancio, presentato dal Consiglio ai sensi dell'art. 39;
 - sul preventivo delle spese di funzionamento per l'esercizio, sulla quota fissa di contribuzione delle Consorziatoe e su quella forfettaria di cui all'art. 31 comma 4;
 - sulle modifiche dello Statuto e del Regolamento, previa approvazione della Banca d'Italia.

Articolo 15

Convocazione e deliberazioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente, con le modalità specificate nel Regolamento, almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio e della relazione sull'attività del Fondo e ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga opportuno.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio.
3. Ogni Consorziata ha diritto a un voto ogni 520 euro o frazione di tale importo corrisposti per le spese di funzionamento del Fondo.
4. Ogni Consorziata può farsi rappresentare in ogni singola Assemblea, con effetto anche per la seconda convocazione, da altra Consorziata o dalla Federazione locale di appartenenza con delega scritta; non è peraltro consentito rappresentare più di 300 voti altrui.
5. Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione con la presenza di Consorziati che rappresentino almeno la metà dei voti complessivi; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti spettanti ai presenti. Le deliberazioni, comprese quelle relative a modifiche del Regolamento, sono prese a maggioranza assoluta dei voti spettanti ai presenti.
6. Per le deliberazioni di modifica dello Statuto o di scioglimento anticipato del Fondo è necessaria, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti complessivi; in ogni caso, per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza di almeno due terzi dei voti spettanti ai presenti.
7. Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte a voto palese, salvo quelle relative alla nomina delle cariche sociali, nelle quali – ove la nomina non avvenga per acclamazione – l'Assemblea delibera a scrutinio segreto e a maggioranza relativa, restando eletti i nominativi che avranno riportato il maggior numero di voti.
8. Tutte le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
9. Funge da Segretario dell'Assemblea il Segretario del Consiglio.

Articolo 16

Consiglio: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio è composto da:
 - a) membri eletti dall'Assemblea, previa fissazione del loro numero, tra un minimo di 9 e un massimo di 13; le candidature possono essere presentate dalla Federcasse e dalle Federazioni locali tenendo conto della competenza tecnica dei candidati proposti;
 - b) un rappresentante della Federcasse e un rappresentante dell'Iccrea Holding, entrambi membri di diritto.
2. Il Consiglio elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e ne determina i compensi. Al Presidente, e in caso di sua assenza o impedimento al Vice Presidente, spetta la rappresentanza del Fondo nei confronti dei terzi, anche in giudizio.
3. Qualora vengano a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio provvede alla loro sostituzione per cooptazione; i Consiglieri così nominati durano in carica fino alla prossima Assemblea.
4. Il Consigliere, esponente di una Consorziata destinataria di interventi del Fondo, decade dalla carica al momento della deliberazione dell'intervento stesso e il Consiglio provvede alla sua sostituzione, ai sensi del comma precedente.
5. I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
6. Alle riunioni del Consiglio assistono i Revisori dei Conti e presenza un delegato della Banca d'Italia.
7. Il Consiglio nomina un Segretario.

Articolo 17

Competenze del Consiglio

1. La gestione del Fondo spetta esclusivamente al Consiglio, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione del proprio scopo.
2. Il Consiglio, in particolare, delibera:
 - a) sull'ammissione al Fondo, fermo quanto previsto all'art. 23, punto e);
 - b) sulla esclusione dal Fondo nei casi previsti dall'art. 12;
 - c) sulle sanzioni a carico delle Consorziato;
 - d) sulla relazione, sul progetto di bilancio e sul rendiconto di gestione;
 - e) sul preventivo delle spese di funzionamento dell'esercizio e sulla misura forfettaria del contributo di cui all'art. 31 comma 4, da sottoporre all'Assemblea;
 - f) sul contenuto del Regolamento e sulle proposte di modifica di esso e dello Statuto da sottoporre all'Assemblea;
 - g) previa approvazione della Banca d'Italia, sulla modifica delle soglie relative agli indicatori gestionali previsti dal Regolamento, e sulla loro integrazione;
 - h) sulla nomina del Direttore, determinandone i poteri, le attribuzioni e i compensi;
 - i) sugli interventi di cui all'art. 3;
 - l) sull'organico del personale, sovrintendendo alla funzionalità della struttura;
 - m) su ogni altra materia non riservata dal presente Statuto e dal Regolamento alla competenza di altri Organi.
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 34 ultimo comma, le deliberazioni degli interventi ai sensi degli artt. 32, 33 e 34, in caso di comprovata necessità e urgenza e previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono essere assunte dal Presidente d'intesa con il Vice Presidente. Le decisioni così assunte debbono essere sottoposte dal Presidente alla ratifica del Consiglio, a tal fine appositamente convocato.
4. Qualora un membro del Consiglio ravvisi un interesse diretto o indiretto della Consorziato che rappresenta in questioni sottoposte al Consiglio stesso dovrà farne esplicita dichiarazione. Le deliberazioni del Consiglio riguardanti le Consorziato sono assunte con l'astensione del rappresentante della Consorziato medesima, se facente parte del Consiglio, e del rappresentante della Federazione locale competente. Tali Consiglieri, dopo aver esposto le proprie considerazioni in merito, sono tenuti ad allontanarsi dalla seduta.
5. In particolare, spetta al Consiglio di gestire, per conto e nell'interesse delle Consorziato, le disponibilità del Fondo e ogni altra attività acquisita.

Articolo 18

Convocazione e deliberazioni del Consiglio

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente, con le modalità specificate nel Regolamento, almeno una volta ogni trimestre e comunque in caso di necessità o urgenza o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri, ovvero dalla Banca d'Italia.
2. Per la validità delle riunioni è richiesto l'intervento, anche mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, della maggioranza dei membri in carica, con esclusione della possibilità di delega ad altro Consigliere.
3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, anche a mezzo degli strumenti di cui al comma precedente; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Per le delibere concernenti il contenuto del Regolamento, le proposte di modifica di esso e dello Statuto è necessario il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Articolo 19
Comitato di Gestione: composizione e durata in carica

ABROGATO

Articolo 20
Competenze del Comitato di Gestione

ABROGATO

Articolo 21
Convocazione e deliberazioni del Comitato di Gestione

ABROGATO

Articolo 22
Revisori dei Conti

1. L'Assemblea elegge ogni tre anni tre Revisori dei Conti, di cui uno con funzioni di Presidente e due Revisori supplenti – tutti scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili – e ne fissa l'emolumento.
2. I Revisori curano il controllo delle spese e in genere la sorveglianza sull'attività e ne riferiscono all'Assemblea.
3. I Revisori assistono alle Assemblee e alle riunioni del Consiglio.

Articolo 23
Presidente

1. Il Presidente:
 - a) convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio;
 - b) adotta i provvedimenti di ordinaria amministrazione;
 - c) vigila sulla corretta esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali;
 - d) esercita, in caso di improrogabile necessità e urgenza i poteri di cui all'art. 17 comma 3 ed all'art. 34 ultimo comma;
 - e) dispone, qualora non sia possibile convocare in tempo utile il Consiglio, l'ammissione al Fondo delle Banche di Credito Cooperativo di nuova costituzione, su richiesta di adesione avanzata dalle stesse, dandone successiva comunicazione al Consiglio nella prima riunione utile.

Articolo 24
Direzione

1. Il Direttore provvede all'esecuzione delle delibere degli organi sociali e assicura il coordinamento della struttura operativa secondo le disposizioni dello Statuto e le direttive degli organi deliberanti.
2. I poteri e le attribuzioni del Direttore sono determinati dal Consiglio ai sensi dell'art. 17 lettera h).
3. Il Direttore partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio, di cui funge di norma da Segretario.

Articolo 25

Spese di funzionamento

1. Le spese di funzionamento del Fondo, sulla base del preventivo deliberato dal Consiglio e approvato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 14, sono ripartite fra le Consorziato:
 - attraverso la quota fissa, uguale per tutte le Banche consorziate, stabilita annualmente dall'Assemblea e, per la parte rimanente,
 - con i criteri indicati dall'art. 31.
2. In acconto di tali spese, le singole Consorziato sono tenute, a richiesta del Fondo, ad eseguire versamenti periodici da conguagliare alla fine dell'esercizio. Le eventuali eccedenze saranno trattenute dal Fondo a titolo di acconto delle spese di funzionamento per l'esercizio successivo.
3. È in facoltà del Consiglio richiedere, anche prima dell'approvazione del preventivo, versamenti in acconto.

Articolo 26

Ruolo del Fondo nell'effettuazione degli interventi

1. Nell'effettuazione degli interventi di cui all'art. 3, il Fondo opera quale mandatario senza rappresentanza delle Consorziato, le quali forniscono i mezzi necessari, su richiesta del Fondo stesso, nell'importo di volta in volta determinato con le modalità e nei limiti di cui agli artt. 27, 28 e 31.
2. Il Fondo deve curare con la dovuta diligenza il recupero delle somme impiegate.

Articolo 27

Modalità di somministrazione dei mezzi

1. I mezzi richiesti dal Fondo, ai sensi dell'articolo precedente, debbono essere somministrati per il tramite dell'Istituto Centrale, che funge da Tesoriere del Fondo.
2. Il Tesoriere è autorizzato ad addebitare di propria iniziativa, sui conti presso di sé esistenti e sulla base delle istruzioni fornite dal Fondo, le somme dovute dalle singole Consorziato.
3. Il Fondo può ricorrere al finanziamento dell'Istituto Centrale, che funge da Tesoriere del Fondo, e/o di altre Banche consorziate per l'effettuazione degli interventi di cui all'art. 3.
4. Gli oneri relativi al finanziamento di un intervento e qualunque ulteriore onere o componente negativa di reddito risulti a seguito dell'intervento stesso sono addebitati alle Consorziato con le modalità e nei limiti di cui al presente articolo e agli artt. 28 e 31.

Articolo 28

Ammontare dei mezzi

1. L'ammontare massimo dei mezzi che ciascuna Consorziato può essere chiamata a somministrare complessivamente al Fondo, ai fini degli interventi di cui all'art. 3, è stabilito nella misura dello 0,80% dell'ammontare complessivo dei depositi, alla data del 30 giugno dell'anno precedente, desunto dalle segnalazioni di Vigilanza.

Articolo 29

Rendiconto di gestione

1. Il Fondo, sulla base del bilancio di esercizio, presenta annualmente a ciascuna Consorziato, il rendiconto della gestione effettuata in ordine alle risorse ricevute ai sensi dell'art. 26.
2. Nel rendiconto devono in particolare emergere:
 - a) le somme erogate per concorso al rimborso dei depositi ai sensi dell'art. 32;
 - b) le somme erogate per interventi in operazioni di cessione ai sensi dell'art. 33;
 - c) le somme erogate e le garanzie concesse ai sensi degli artt. 34 e 35;

- d) il dettaglio delle erogazioni per interventi effettuati che si siano tradotte in perdite definitive, nonché quelle che presentano una elevata probabilità di tradursi in perdite;
- e) l'ammontare delle anticipazioni effettuate al Fondo da ciascuna Consorziata ai fini della somministrazione dei mezzi di cui all'art. 25 e degli interventi effettuati e non ancora esauriti.

Articolo 30

Attribuzione dei proventi degli interventi

1. Fermo restando quanto previsto dal Regolamento in relazione all'attribuzione di interessi, frutti ed altri proventi degli interventi effettuati, le attività e i beni di qualunque natura acquisiti a seguito degli interventi medesimi, se ancora esistenti, e le somme recuperate ai sensi del secondo comma dell'art. 26, sono attribuiti alle Consorziato, secondo le quote di propria competenza, ad esaurimento degli interventi medesimi, ovvero, qualora possibile in relazione alle circostanze, in occasione di riparti anticipati.
2. Nel periodo intercorrente fra l'erogazione dei mezzi di cui all'art. 26 e le attribuzioni derivanti dall'esaurimento degli interventi effettuati, le somme erogate per gli interventi stessi da parte delle Consorziato, indipendentemente dalla natura degli interventi realizzati, ed ancorché essi abbiano comportato l'acquisizione di beni da parte del Fondo, costituiscono anticipazioni al mandatario ai sensi dell'art. 26 e con esclusione di ogni diritto, sia nei confronti delle aziende destinatarie degli interventi, che sui beni eventualmente acquisiti dal Fondo a seguito degli interventi stessi.

Articolo 31

Determinazione delle quote di contribuzione

1. Le quote a carico delle singole Consorziato per le spese di funzionamento, eccedenti la quota fissa, e per gli interventi di cui all'art. 3 sono determinate in relazione alle rispettive basi contributive, secondo aliquote corrispondenti a criteri di regressività, secondo quanto previsto nel Regolamento.
2. La base contributiva è determinata secondo le modalità indicate nel Regolamento, con riferimento all'ammontare complessivo dei depositi, e agli impieghi per cassa, dedotto l'ammontare dei Fondi Propri; i dati si riferiscono alle segnalazioni riferite al 30 giugno dell'anno precedente.
3. Per le Consorziato di nuova costituzione la quota a carico è determinata assumendo come base contributiva quella calcolata per la Consorziata con il minore contributo.
4. Per le Consorziato che non presentino passività oggetto di tutela da parte del Fondo, la quota di contribuzione è determinata annualmente in misura forfettaria ai sensi dell'art. 14.

Articolo 32

Rimborso dei depositanti: modalità ed esclusioni

1. Nel caso di:
 - liquidazione coatta amministrativa di una Banca Consorziata ovvero di una succursale di Banca Cooperativa extracomunitaria Consorziata;
 - intervento del sistema di garanzia del Paese d'origine di succursale di Banca Cooperativa comunitaria Consorziata;il Fondo provvede al pagamento dei depositanti nei limiti e con le modalità di cui al presente articolo. Il Fondo subentra nei diritti dei depositanti nei confronti della Banca in liquidazione coatta amministrativa nei limiti dei rimborsi effettuati e, entro tali limiti, percepisce i riparti erogati dalla liquidazione in via prioritaria rispetto ai depositanti destinatari dei rimborsi medesimi.
2. Il limite massimo di rimborso è pari complessivamente per ciascun depositante a Euro 100.000,00, comprensivi degli interessi maturati sino alla data di messa in liquidazione. La Banca d'Italia aggiorna tale limite per adeguarlo alle eventuali variazioni apportate dalla Commissione Europea in funzione del tasso di inflazione.

3. La tutela del Fondo riguarda esclusivamente i crediti non esclusi ai sensi del comma 6, che possono essere fatti valere nei confronti della Consorziata in liquidazione coatta amministrativa, secondo quanto previsto dalla Sezione III del Titolo IV del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

4. I depositanti delle succursali in Paesi comunitari di Banche italiane consorziate sono tutelati dal Fondo nei limiti fissati dal sistema di garanzia dei depositi del Paese comunitario ospitante, e comunque non oltre i limiti di protezione indicati nel presente articolo.

5. Il rimborso dei depositanti di succursali di Banche comunitarie ed extracomunitarie consorziate è effettuato nei limiti corrispondenti alla differenza fra la tutela apprestata dal Fondo e quella offerta dal sistema di garanzia del Paese di origine.

6. Sono esclusi dal rimborso:

a) i depositi e gli altri fondi rimborsabili al portatore;

b) le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari ed operazioni in titoli, comprese quelle di pronti contro termine;

c) il capitale sociale, le riserve e gli altri elementi patrimoniali della Banca determinati ai sensi della normativa vigente;

d) i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna per i reati previsti negli articoli 648 bis e 648 ter del codice penale;

e) i depositi delle amministrazioni dello Stato, degli enti regionali, provinciali, comunali e degli altri enti pubblici territoriali;

f) i depositi effettuati da Banche in nome e per conto proprio, nonché i crediti delle stesse;

g) i depositi delle società finanziarie indicate nell'articolo 59, comma 1, lettera b) del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia; delle compagnie di assicurazione; degli organismi di investimento collettivo del risparmio; di altre società dello stesso gruppo bancario;

h) i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei componenti gli organi sociali e dell'alta direzione della Banca o della capogruppo del gruppo bancario;

i) i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei soci che detengono almeno il 5 per cento del capitale sociale della Banca;

l) i depositi per i quali il depositante ha ottenuto dalla Banca, a titolo individuale, tassi e condizioni che hanno concorso a deteriorare la situazione finanziaria della Banca, in base a quanto accertato dai commissari liquidatori.

7. Il rimborso è effettuato entro 20 giorni lavorativi dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 83, comma 1, del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. Il termine può essere prorogato dalla Banca d'Italia, in circostanze del tutto eccezionali, per un periodo complessivo non superiore a 10 giorni lavorativi.

8. Le somme dovute dal Fondo ai depositanti non sono fruttifere di interessi.

9. Le Consorziati sono tenute a comunicare annualmente, con riferimento alla situazione in essere al 30 giugno, l'ammontare dei fondi rimborsabili ai sensi del presente articolo, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

Articolo 33

Interventi in operazioni di cessione di attività e passività

1. Il Fondo può, in alternativa al rimborso dei depositanti, nei casi e con le modalità di cui al precedente articolo, e sempre che vi sia un presumibile minor onere, intervenire, d'intesa con i commissari liquidatori e su autorizzazione della Banca d'Italia, in operazioni di cessione di attività e passività, di azienda, di rami di azienda, nonché di rapporti giuridici individuabili in blocco, a una o più Consorziati, ovvero a terzi.

Articolo 34

Interventi di sostegno in corso di amministrazione straordinaria e gestione provvisoria

1. Nel caso in cui una Banca Consorziata italiana sia posta in amministrazione straordinaria o in gestione provvisoria, il Fondo, previa richiesta del Commissario straordinario, parere favorevole del Comitato di Sorveglianza e autorizzazione della Banca d'Italia, può disporre interventi di sostegno nelle forme tecniche di cui all'ultimo comma dell'art. 35, integrativi di un piano aziendale di risanamento e sempre che vi sia un presumibile minor onere rispetto a quello riveniente dall'intervento di cui all'art. 32, nel caso di eventuale successiva liquidazione.

2. In caso di improrogabile necessità e urgenza, il Presidente, sentito il Presidente dei Revisori dei Conti, d'intesa con il Vice Presidente e almeno un Consigliere, previa in ogni caso l'autorizzazione della Banca d'Italia, ha facoltà di disporre finanziamenti di sostegno, provvedendo contestualmente alla convocazione del Consiglio, ai fini della ratifica delle decisioni assunte.

Articolo 35

Interventi integrativi di sostegno in assenza di procedura

1. Nel caso in cui una Banca di Credito Cooperativo Consorziata italiana si trovi in uno stato di difficoltà, il Fondo può effettuare interventi integrativi di sostegno, previa presentazione, da parte della Banca Consorziata richiedente, di un completo piano di risanamento, con indicazione specifica delle iniziative di carattere istituzionale, patrimoniale, organizzativo e di altra natura che si intendono assumere e del tipo di intervento richiesto.

2. La richiesta di intervento è deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Banca Consorziata, con il parere favorevole del Collegio Sindacale ed è accompagnata, su richiesta del Fondo, da una revisione amministrativo-contabile della Federazione locale, che attesta altresì, con apposita relazione accompagnatoria, l'adeguatezza del piano proposto.

3. La valutazione della congruità e della adeguatezza del piano di risanamento è effettuata dal Consiglio del Fondo che, in caso affermativo, indica le condizioni e le modalità alle quali l'intervento richiesto è eventualmente subordinato.

4. Gli interventi di sostegno possono consistere in:

- finanziamenti, onerosi o gratuiti;
- prestazioni di garanzie, onerose o gratuite, a favore della Banca di Credito Cooperativo destinataria dell'intervento, o di terzi, con o senza diritto di regresso;
- acquisto di crediti e di altre attività nonché ogni altro intervento in forma tecnica diversa dalle precedenti e ritenuta appropriata dal Consiglio.

Articolo 36

Partecipazione agli interventi delle Banche locali

1. A fronte di tutti gli interventi comportanti l'erogazione, a qualsiasi titolo, di somme di danaro, effettuati dal Fondo a favore o nell'interesse di Banche di Credito Cooperativo aderenti al Fondo stesso e alla Federazione locale da almeno sei mesi e non escluse da almeno dodici mesi rispetto alla data dell'intervento, le Banche di Credito Cooperativo aderenti alla Federazione di cui si tratta, corrisponderanno al Fondo, un ammontare complessivamente pari al 50% delle somme oggetto dell'intervento, fermo comunque per ciascuna Consorziata l'ammontare massimo di cui all'art. 28 e secondo i criteri e le modalità specificate nel Regolamento.

2. L'ammontare di cui al primo comma sarà ridotto, con le modalità deliberate dal Consiglio, in relazione sia al rispetto del piano annuale di revisioni effettuato dalla Federazione locale sulla base dei criteri stabiliti dal Fondo d'intesa con Federcasse, sia al miglioramento – a livello medio regionale – dei profili gestionali previsti dall'art. 12 del Regolamento allegato al presente Statuto.

3. Il Tesoriere è autorizzato ad addebitare le somme dovute dalle Banche di Credito Cooperativo ai sensi del primo comma con le stesse modalità di cui all'art. 27.

4. L'ammontare dovuto dalle Banche locali è portato a deconto delle somme dovute dalle altre Consorziato.

Articolo 37

Riduzione e dilazione delle somme dovute a titolo di intervento

1. Il Consiglio, su richiesta delle Federazioni locali e con apposita deliberazione, potrà ridurre o dilazionare l'entità della somma dovuta ai sensi del primo comma dell'art. 36, quando il relativo addebito comporterebbe per la Banca di Credito Cooperativo interessata il verificarsi delle condizioni di cui agli artt. 8 e 12.
2. La riduzione operata ai sensi del comma precedente non potrà comunque condurre ad una contribuzione inferiore alla misura risultante dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 31.
3. La quota oggetto di riduzione ai sensi del primo comma è ripartita fra le altre Banche consorziate, con i criteri di cui all'art. 31.

Articolo 38

Comunicazione dei dati e segreto professionale

1. Le Banche consorziate si impegnano a fornire al Fondo, con le frequenze indicate nel Regolamento, anche per il tramite di altre istituzioni indicate dal Fondo stesso, i dati di cui all'art. 13 del Regolamento, nonché i dati di cui agli artt. 31 e 32, se non altrimenti comunicati dalla Banca d'Italia.
2. Il Fondo ha facoltà di chiedere ulteriori informazioni e chiarimenti, nonché di promuovere, presso le Banche consorziate, revisioni tecniche straordinarie per il tramite delle Federazioni locali.
3. I Componenti degli organi del Fondo e coloro che prestano la propria attività nell'ambito di esso sono vincolati al segreto professionale in relazione a tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso del Fondo stesso in ragione della sua attività istituzionale.

Articolo 39

Esercizio e bilancio annuale

1. L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ciascun anno.
2. Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio provvede a presentare all'Assemblea per l'approvazione una propria relazione sull'attività svolta nell'esercizio e la proposta di bilancio, corredata dalla relazione dei Revisori dei Conti e dall'elenco delle Consorziate.

Articolo 40

Comunicazione della partecipazione al Fondo

1. Le Banche consorziate provvedono a rendere nota la loro partecipazione al Fondo in conformità alle previsioni del comma 1, lettera f), dell'art. 96 ter del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
2. Ogni menzione di cui al comma precedente dovrà senza indugio essere eliminata nell'ipotesi di recesso o di esclusione delle Consorziate, a partire dalla data di comunicazione del recesso o di efficacia dell'esclusione.
3. Del recesso e dell'esclusione il Fondo potrà dare direttamente notizia al pubblico nelle forme ritenute appropriate alle circostanze.

Articolo 41

Clausola compromissoria

1. Le eventuali controversie tra i consorziati, oltre a quelle tra essi e il Fondo che siano relative all'interpretazione o esecuzione del presente Statuto e del Regolamento o siano comunque inerenti alla partecipazione, al funzionamento o a qualunque altro rapporto con il Fondo, sono devolute alla cognizione di un Collegio arbitrale composto di tre membri, nominati d'accordo tra le parti interessate, ovvero, in caso di mancato accordo, dalla Federcasse su richiesta della parte più diligente, da comunicare preventivamente a tutte le altre parti interessate.

2. Il Collegio arbitrale deciderà secondo equità, inappellabilmente, da amichevole compositore e senza formalità.

Articolo 42

Depositi al portatore – Regime transitorio

1. In deroga all'art. 32, i crediti derivanti da depositi e da altri fondi rimborsabili al portatore, protetti alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 4 dicembre 1996, n. 659, sono garantiti fino alla scadenza contrattuale o, in mancanza di scadenza, fino ad un anno da tale data.

Articolo 43

Interventi del Fondo Centrale di Garanzia – Regime transitorio

1. Gli interventi effettuati in precedenza dal Fondo Centrale di Garanzia e non ancora esauriti alla data di entrata in vigore del presente Statuto sono, ad ogni effetto, amministrati dal presente Fondo, ferme restando le caratteristiche, il contenuto e l'ambito di ciascuno di tali interventi, quali determinati alla data della loro assunzione.

Regolamento

Articolo 1 Adesione al Fondo

1. Le Banche di nuova costituzione aventi sede in Italia e le succursali di Banche di Credito Cooperativo extracomunitarie allegano alla domanda di adesione al Fondo copia della domanda di autorizzazione all'attività bancaria inoltrata alla Banca d'Italia.
2. Le succursali di Banche Cooperative comunitarie allegano alla domanda di adesione al Fondo:
 - a) attestato di iscrizione all'albo ai sensi dell'art. 13 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
 - b) statuto e regolamento del sistema di garanzia dello Stato di appartenenza, al fine di identificare la portata della tutela fornita ai depositanti;
 - c) i bilanci degli ultimi due esercizi;
 - d) le segnalazioni relative alla composizione della direzione della succursale.
3. Gli effetti dell'adesione al Fondo decorrono:
 - a) per i soggetti di cui al comma 1, dalla data di iscrizione all'albo di cui all'art. 13 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
 - b) per gli altri soggetti, dalla data della delibera assunta dal Consiglio ai sensi dell'art. 17, comma 2 lettera a) dello Statuto.

Articolo 2 Assemblea

1. La convocazione dell'Assemblea da parte del Presidente, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, avviene mediante avviso contenente l'ordine del giorno dei lavori, inviato alle Consorziato, per posta, telegramma o telefax, almeno quindici giorni prima della data di convocazione.
2. Le Consorziato partecipano all'Assemblea in persona del legale rappresentante o di altra persona all'uopo delegata, salva la facoltà di farsi rappresentare da altra Consorziato o dalla Federazione locale di appartenenza, a norma dell'art. 15, quarto comma, dello Statuto. In tal caso, la Banca rappresentante o la Federazione non può esercitare il diritto di voto per conto della rappresentata, se questa si trova nella condizione di sospensione dal diritto di voto prevista dall'art. 7, primo comma, dello Statuto.

Articolo 3 Consiglio

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente con avviso contenente l'indicazione delle materie all'ordine del giorno, inviato mediante lettera raccomandata, telegramma o telefax, almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, la convocazione potrà avvenire tramite telegramma o telefax inviato almeno ventiquattro ore prima di quella fissata per la riunione.
2. Qualora il Consiglio ritenga che, in relazione alla natura delle materie da trattare, una particolare seduta debba avere carattere riservato, le funzioni di Segretario sono assolte da uno dei Consiglieri presenti, designato dallo stesso Consiglio su proposta del Presidente.

Articolo 4 Comitato di Gestione

ABROGATO

Articolo 5

Determinazione delle quote destinate agli interventi

1. L'ammontare dei contributi richiesti viene ripartito tra le Consorziato secondo un metodo proporzionale applicato alle rispettive basi contributive, corretto da un meccanismo di regressività.
2. Ai fini della determinazione della base contributiva di ciascuna Consorziato, gli aggregati indicati nell'art. 31, secondo comma dello Statuto – la cui composizione è specificata nel Glossario approvato dal Consiglio – vanno sommati algebricamente nelle seguenti proporzioni:
 - + 20% dei Depositi;
 - + 40% degli Impieghi per cassa;
 - 40% del Fondi Propri.
3. La quota proporzionale a carico della singola Banca viene determinata calcolando il rapporto tra la base contributiva della stessa e la sommatoria delle basi contributive di tutte le Consorziato.
4. Alla quota proporzionale a carico di ciascuna Consorziato si applica una percentuale di correzione negativa (sgravio) e positiva (aggravio) corrispondente, in base al disposto dell'art. 31 dello Statuto, a criteri di regressività, ferma la previsione dello stesso art. 31, terzo comma.
5. Gli sgravi e gli aggravii, la cui misura massima è del $\pm 50\%$, vengono calcolati per mezzo di due funzioni lineari continue, che si dipartono dal punto di indifferenza (il punto, cioè, in cui la sommatoria degli sgravi eguaglia e compensa la sommatoria degli aggravii e, inoltre, in cui la misura della quota contributiva è di entità tale da non dare luogo né a sgravi né ad aggravii) fino a raggiungere la massima percentuale sia di sgravio che di aggravio.
6. Le formule per la ricerca del punto di indifferenza sono riportate nella Nota tecnica allegato 1 al presente Regolamento.
7. Restano salve le previsioni di cui all'art. 36 dello Statuto.
8. In caso di esclusione, recesso o liquidazione coatta amministrativa, la Banca partecipa ai recuperi successivi alla data in cui il recesso o l'esclusione sono divenuti efficaci ovvero di apertura della liquidazione coatta amministrativa.

Articolo 6

Contribuzione delle Banche locali

1. L'ammontare dovuto dalle Banche locali ai sensi dell'art. 36, primo comma dello Statuto, è ripartito tra le stesse in proporzione alle rispettive aliquote contributive. Resta ferma l'ipotesi di cui all'art. 37 dello Statuto.
2. Il riparto così effettuato, unitamente all'indicazione delle somme dovute da ciascuna Banca, saranno comunicati dal Fondo alla Federazione competente ed al Tesoriere, che provvederà all'addebito previsto dal terzo comma dell'art. 36.

Articolo 7

Determinazione delle quote delle succursali di Banche comunitarie

1. Ai fini della determinazione delle quote di contribuzione per gli interventi e le spese di funzionamento, le succursali di Banche comunitarie o extracomunitarie sono equiparate alla Banca di Credito Cooperativo Consorziato con sede in Italia avente un ammontare complessivo di depositi protetti uguale o immediatamente inferiore a quello della succursale di cui si tratta, in misura proporzionale al livello di protezione accordata.

Articolo 8

Determinazione delle quote per le spese di funzionamento

1. L'art. 25 dello Statuto prevede che le spese di funzionamento del Fondo, sulla base del preventivo deliberato dal Consiglio ed approvato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 14, siano ripartite fra le Consorziato:
 - attraverso una quota fissa, uguale per tutte le Consorziato, stabilita annualmente dall'Assemblea e, per la parte rimanente,
 - con i criteri indicati dall'art. 31.
2. Il procedimento comporta:
 - l'applicazione a ciascuna Consorziato della quota fissa di contribuzione alle spese di funzionamento;
 - la sottrazione dell'ammontare complessivo delle quote fisse dall'ammontare complessivo delle spese di funzionamento previste dal preventivo approvato dall'Assemblea;
 - la ripartizione della differenza in rapporto alle singole basi contributive e l'applicazione del meccanismo di regressività riportato nella Nota tecnica allegato 1 al presente Regolamento;
 - l'applicazione alle Consorziato sanzionate delle eventuali sanzioni pecuniarie di cui all'art. 22 del Regolamento e la redistribuzione dell'ammontare complessivo delle sanzioni pecuniarie medesime in modo proporzionale fra le altre Consorziato non sanzionate al momento del riparto.
3. La quota di cui al comma 1 è ridotta della metà qualora:
 - a) le adesioni siano divenute operative nel secondo semestre dell'anno;
 - b) le esclusioni ed i recessi siano divenuti operativi nel primo semestre dell'anno.
4. L'ammontare minimo di contribuzione alle spese di funzionamento, stabilito annualmente dall'Assemblea, è computato interamente nel primo versamento in acconto e non è rimborsabile.
5. Le quote non versate da Banche recedute, escluse o in liquidazione coatta amministrativa vengono redistribuite proporzionalmente fra tutte le altre Consorziato.

Articolo 9

Sistema degli indicatori e Indice sintetico

1. La situazione complessiva delle Consorziato viene valutata dal Fondo per mezzo del sistema di indicatori dei profili gestionali, descritti dal successivo art. 12.
2. Ogni indicatore prevede tre soglie, che individuano quattro situazioni nelle quali le Consorziato possono trovarsi. Ad ogni situazione corrisponde un coefficiente, secondo lo schema seguente:

Situazione	Coefficiente
Normalità	0
Attenzione	1
Osservazione	2
Anomalia	4

- fatta eccezione per l'indicatore D2 il cui coefficiente viene determinato con i criteri specificati nel successivo art. 12.
3. La somma dei coefficienti relativi a ciascun indicatore esprime un Indice sintetico della situazione complessiva della Consorziato, che la stessa deve impegnarsi a mantenere o a ricondurre ad un valore pari a zero.
 4. L'Indice sintetico viene calcolato con frequenza semestrale sulla base delle rilevazioni degli indicatori dei profili gestionali.
 5. In caso di omessa segnalazione dei dati occorrenti da parte della Consorziato, ad essa verrà assegnato l'Indice sintetico di valore massimo fra quelli rilevati nel periodo fra tutte le Consorziato.

Articolo 10

Posizionamento rispetto all'Indice sintetico

1. Qualora l'Indice sintetico sia:

- a) maggiore di 3, con almeno un indicatore in osservazione o anomalia, la Consorziata sarà tenuta ad inviare al Fondo le segnalazioni ai sensi dell'art. 8 dello Statuto;
- b) maggiore di 7, la Consorziata, a prescindere dalla composizione dell'Indice sintetico stesso, potrà essere, con delibera del Consiglio, assoggettata a una delle sanzioni previste dall'art. 7 dello Statuto;
- c) maggiore o uguale a 12, con almeno tre indicatori in anomalia, fra cui l'indicatore B1 del profilo solvibilità, nei confronti della Consorziata potrà essere avviata la procedura di esclusione prevista dall'art. 12 dello Statuto.

Articolo 11

Indice sintetico medio ponderato

1. Oltre all'Indice sintetico di cui agli articoli precedenti, viene calcolato annualmente un Indice sintetico medio ponderato, utilizzando gli Indici sintetici semestrali relativi alle ultime tre segnalazioni, applicando agli stessi i seguenti coefficienti di ponderazione:

Indice sintetico al	Riferimento	Peso
30 giugno	Anno precedente	1
31 dicembre	Anno precedente	2
30 giugno	Anno corrente	4

2. Nella determinazione dell'Indice sintetico medio ponderato, il valore di un Indice sintetico eventualmente mancante viene sostituito con il valore massimo fra quelli registrati nel periodo da tutte le Consorziato.

3. L'Indice sintetico medio ponderato potrà essere utilizzato dal Consiglio quale fattore aggiuntivo di valutazione ai fini della deliberazione dei provvedimenti richiamati nel precedente art. 10, lettera b).

Articolo 12

Indicatori dei profili gestionali e rispettive soglie

A) Profilo gestionale: RISCHIOSITÀ

Indicatore A1:

Numeratore:	Sofferenze nette	
Denominatore:	Fondi Propri	
	Soglia di attenzione:	40
	Soglia di osservazione:	60
	Soglia di anomalia:	100

Indicatore A2:

Numeratore:	Sofferenze nette clientela	
Denominatore:	Crediti verso Clientela	
	Soglia di attenzione:	6
	Soglia di osservazione:	8
	Soglia di anomalia:	12

B) Profilo gestionale: SOLVIBILITÀ

Indicatore B1:

Numeratore:	Fondi Propri
-------------	--------------

Denominatore: Totale Requisiti Patrimoniali
Soglia di attenzione: 120
Soglia di osservazione: 100
Soglia di anomalia: 80

Indicatore B2:

Numeratore: Fondi Propri
Denominatore: Provvista (clientela ordinaria)
Soglia di attenzione: 12
Soglia di osservazione: 10
Soglia di anomalia: 6

C) Profilo gestionale: TRASFORMAZIONE DELLE SCADENZE

Profilo venuto meno in seguito all'abrogazione della normativa sui limiti alla trasformazione delle scadenze avvenuta con l'11° aggiornamento delle Istruzioni di Vigilanza del 28 marzo 2006.

D) Profilo gestionale: REDDITIVITÀ / EFFICIENZA

Indicatore D1:

Numeratore: Costi di struttura
Denominatore: Margine di intermediazione
Soglia di attenzione: 70
Soglia di osservazione: 75
Soglia di anomalia: 85

Indicatore D2:

Numeratore: Perdite su crediti al netto delle rettifiche/riprese di valore
Denominatore: Risultato lordo di gestione
Soglia di attenzione: 50
Soglia di osservazione: 60
Soglia di anomalia: 80

L'indicatore D2 si calcola solo se il numeratore ed il denominatore sono entrambi positivi. In caso contrario, ai fini del calcolo dell'Indice sintetico si applica il seguente schema:

Numeratore	Denominatore	Coefficiente
Negativo	Positivo	0
Negativo	Negativo	4
Positivo	Negativo	4

Articolo 13

Composizione degli aggregati

1. Il dettaglio della composizione degli aggregati necessari per il calcolo degli indicatori di cui all'art. 12 è contenuto nel Glossario.
2. Le modifiche apportate dalla Banca d'Italia alle Istruzioni di Vigilanza che attengono agli indicatori comporteranno l'adeguamento automatico della composizione e dei criteri di calcolo degli indicatori stessi.

Articolo 14

Criteria per la fissazione e la revisione delle soglie

1. Le soglie di attenzione, di osservazione e di anomalia sono stabilite sulla base della rilevazione statistica dei valori degli indicatori, di modo che la fascia di normalità comprenda il valore medio della categoria delle Banche di Credito Cooperativo.

Articolo 15

Indicatori supplementari

1. Il Consiglio può integrare gli indicatori previsti dal precedente art. 12 con segnalazione di indicatori supplementari, riconducibili allo schema di bilancio, da richiedere ad una, alcune o tutte le Consorziato, specificando la durata del periodo di segnalazione.
2. Gli indicatori supplementari non concorrono a determinare l'Indice sintetico.

Articolo 16

Modalità e forma delle comunicazioni

1. I dati che, ai sensi dell'art. 38 dello Statuto, il Fondo acquisisce, con riferimento alle date e con le scadenze indicate nell'articolo successivo, saranno dallo stesso utilizzati per predisporre le comunicazioni di pertinenza delle Consorziato.
2. Le suddette comunicazioni, inviate direttamente o per il tramite delle Federazioni, qualora non fossero oggetto di rettifica da parte delle Consorziato entro il termine di 20 giorni dalla ricezione, si intenderanno approvate ed avranno piena efficacia ai fini della segnalazione.

Articolo 17

Cadenza delle comunicazioni

1. I dati relativi agli indicatori dei profili gestionali di tutte le Consorziato sono comunicati al Fondo alle seguenti scadenze:
 - a) entro il 31 maggio:
 - profili Rischiosità e Solvibilità al 31 dicembre dell'anno precedente e al 31 marzo dell'anno in corso;
 - profilo Redditività/Efficienza relativamente al 31 dicembre dell'anno precedente;
 - b) entro il 30 novembre:
 - profili Rischiosità e Solvibilità al 30 giugno e al 30 settembre dell'anno in corso;
 - profilo Redditività/Efficienza relativamente al semestre terminante al 30 giugno dell'anno in corso.
2. I dati relativi alla base contributiva debbono pervenire al Fondo entro il 30 settembre, riferiti al 30 giugno precedente.
3. In caso di mancato o ritardato invio senza giustificato motivo dei dati relativi alla base contributiva, ai fini del calcolo delle quote di contribuzione vengono utilizzati quelli desunti dall'ultima segnalazione disponibile, maggiorati, per i soli aggregati Depositi e Impieghi per cassa, del 25%;
4. I dati relativi ai fondi rimborsabili debbono pervenire al Fondo entro il 30 settembre, con riferimento al 30 giugno precedente, secondo gli schemi deliberati dal Consiglio.
5. Il Consiglio, in casi particolari, può deliberare, in deroga a quanto stabilito nel primo comma, la proroga dei termini di ricezione.

Articolo 18

Limiti agli interventi di sostegno

1. Gli interventi di sostegno, di cui all'art. 35, primo comma dello Statuto, in qualunque forma effettuati, non possono superare, per ciascun intervento, il 5% dell'ammontare massimo dei mezzi del Fondo previsti dall'art. 28 dello Statuto.
2. La Banca d'Italia, su istanza motivata del Consiglio, può autorizzare interventi di ammontare superiore al limite di cui al comma 1. Gli interventi in atto non potranno superare, complessivamente, il 25% dei mezzi del Fondo previsti dall'art. 28 dello Statuto. Gli interventi erogati nella forma di garanzia fideiussoria concorrono al calcolo del limite di cui al presente comma nella misura del 50 per cento del valore nominale.
3. I limiti di cui ai commi precedenti del presente articolo si applicano anche agli interventi effettuati tramite finanziamento secondo quanto stabilito dall'art. 27 comma 3 dello Statuto.

Articolo 19

Modificazioni dell'assetto operativo

1. Le Consorziati sono tenute a comunicare al Fondo, entro cinque giorni, le modificazioni del loro assetto operativo, e in particolare:
 - a) sottoposizione alla procedura di amministrazione straordinaria, gestione provvisoria o di liquidazione coatta amministrativa;
 - b) operazioni di fusione e incorporazione con altre banche; rilievo o cessione di attività e passività, di azienda, di rami di azienda nonché di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco;
 - c) variazioni significative della consistenza dei Fondi Propri che comportino una segnalazione alla Banca d'Italia;
 - d) composizione del Consiglio di Amministrazione, della Direzione Generale e del Collegio sindacale.
2. Nei casi di cui al comma 1 lettera b), la Consorziata incorporante o acquirente è tenuta a comunicare al Fondo, entro un mese dalla data dell'incorporazione o dell'acquisto, l'aggiornamento dei dati relativi alle operazioni effettuate. L'omessa o tardiva comunicazione comporta l'applicabilità delle sanzioni di cui all'art. 7 dello Statuto.

Articolo 20

Rimborso dei depositanti

1. Per i depositi in valuta, il calcolo del rimborso dovuto verrà effettuato con riferimento al cambio del giorno di emanazione del decreto di liquidazione coatta amministrativa.

Articolo 21

Riaccredito di interessi, frutti ed altri proventi

1. Entro dieci giorni dall'approvazione del bilancio di cui all'art. 39 dello Statuto, il Fondo provvederà ad accreditare a ciascuna Consorziata, con valuta 31 dicembre dell'esercizio precedente, gli interessi, i frutti e gli altri proventi ad esso corrisposti e relativi agli interventi effettuati.

Articolo 22

Sanzioni di carattere pecuniario

1. Nei casi previsti dall'art. 7 dello Statuto, il Consiglio può disporre a carico della Banca inadempiente una sanzione pecuniaria commisurata all'ammontare della quota di contribuzione della Banca medesima alle spese di funzionamento del Fondo, prevista dall'art. 31 dello Statuto, con un minimo del venti per cento e fino ad un massimo del novanta per cento della quota medesima, in funzione dell'esistenza di eventuali sanzioni precedenti, applicate alla Banca di cui si tratta, per la stessa ragione.

Allegato

Nota tecnica: Ricerca del punto di indifferenza

Per ogni data distribuzione di quote percentuali di base contributiva, il punto di indifferenza (quello che consente di ottenere una somma di sgravi ed una somma di aggravii che si compensano) si trova all'incontro di due funzioni lineari continue (quella degli sgravi e quella degli aggravii), partite rispettivamente dal valore massimo di sgravio e dal valore massimo di aggravio.

Ricordando brevemente la funzione della retta, in cui:

$$V_{dip} = mV_{ind} + b$$

ove:

V_{dip} = variabile dipendente

m = pendenza

V_{ind} = variabile indipendente

b = intercetta

considerando come variabile dipendente l'entità degli sgravi e come variabile indipendente la quota proporzionale percentuale, avremo:

Funzione continua degli sgravi percentuali:

$$V_{sgravi\%} = m_{sgr} V_{quota\ prop.\%} + b_{sgr}$$

Valore massimo: 0

Valore minimo: -50%

Campo di applicazione: dalla Quota percentuale proporzionale massima al punto di indifferenza.

Funzione continua degli aggravii percentuali:

$$V_{aggravi\%} = m_{aggr} V_{quota\ prop.\%} + b_{aggr}$$

Valore massimo: +50%

Valore minimo: 0

Campo di applicazione: dalla Quota percentuale proporzionale minima al punto di indifferenza.